



COMUNE DI CAPODRISE

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 17-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS DELIBERA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **16:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in videoconferenza si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott. Angelo Crescente, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo.

Intervengono i signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
CRESCENTE ANGELO	SINDACO	PRESENTE
FATTOPACE TOMMASO	VICE SINDACO	PRESENTE
D'ANGELO LUISA	ASSESSORE	PRESENTE
MONTEBUGLIO GIUSEPPE	ASSESSORE	PRESENTE
ABUSSI FEDERICO	ASSESSORE	PRESENTE

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere della proposta di delibera che segue:

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che:

-con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato un'emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il succedersi di interventi normativi recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione e alla gestione dell'emergenza su tutto il territorio nazionale;

VISTO che Il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date dell' 8, 9 e 11 marzo, ha adottato con propri DD.P.C.M., misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19, imposte dall'emergenza epidemiologica, stabilendo, per quanto riguarda le attività commerciali, progressive limitazioni, sino alla sospensione di tutte le attività in sede fissa e su area pubblica, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato al decreto, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

LETTO il decreto legge 17/03/2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con particolare riferimento agli articoli:

- Art. 67 *Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;*
- Art. 68 *Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;*
- Art. 83 *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;*
- Art. 103 *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;*

VISTO il decreto legge 8/4/2020 n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi processuali*”;

ATTESO che sulla scorta delle citate disposizioni normative risulta pienamente operativa, la sospensione:

-dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, nonché i termini relativi alle istanze di interpello; **(art. 67, D.L. 18/20, cit.);**

-dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 **(art. 68, D.L. 18/20, cit.);**

- dall'8 marzo all'11 Maggio 2020, dei termini per la promozione di ricorsi giurisdizionali ai fini dell'annullamento degli atti impositivi emessi dagli enti e/o dai propri agenti concessionari della riscossione, nonché i correlativi procedimenti di mediazione e/o per la risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti **(art. 36, D.L. n. 23/20 cit);**

RILEVATO che la sopra citata normativa, non ha espressamente disciplinato la sospensione dei termini per il versamento dei tributi comunali in scadenza negli stessi periodi;

VISTI gli artt. 117 e 119 della Costituzione, i quali garantiscono l'autonomia dei comuni in ordine alle proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

DATO ATTO che, ai sensi del D.LGS. 15 novembre 1993 n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), l'imposta di pubblicità annuale e la tassa di occupazione suolo pubblico, permanente e temporanea, possono essere corrisposte in rate trimestrali per importi complessivi superiori, rispettivamente, ad euro 1.550,00 e ad euro 500,00, per cui la terza e la quarta rata andranno in scadenza nei mesi successivi al termine di sospensione sopra citato;

DATO ATTO che per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, e per le aree pubbliche in concessione a privati, è dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, commisurato alla tariffa ordinaria determinata dal Consiglio Comunale da applicare ad ogni metro quadro per giorno di occupazione secondo le modalità precisate nel Regolamento Comunale di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

RICHIAMATI:

-il regolamento comunale per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 06/05/1994 e s.m.i.);

-il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, il quale, all'art. 15, comma 3, stabilisce che il pagamento dell'imposta per la pubblicità annuale qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37 può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate;

-il comma 843 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale prevede espressamente, per gli Enti locali, la possibilità di effettuare riduzioni, fino all'azzeramento dei suddetti tributi e canoni.

DATO ATTO che la pandemia in atto sta causando, oltre che una gravissima emergenza sanitaria, anche delle conseguenze disastrose sull'economia dell'intero paese, con gravissime difficoltà per l'intera popolazione ed in particolare per i soggetti più deboli;

TENUTO conto che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico la tutela dei cittadini e ed il pieno sviluppo socio-economico del territorio;

DATO ATTO che, in attesa di individuare eventuali ulteriori e più ampie strategie di intervento sul medio e lungo termine, la sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali, come ritenuto anche da Associazioni di categoria rappresentative del territorio, possa essere di supporto allo stato di contingente difficoltà economica dei contribuenti ed in particolare delle attività economiche, commerciali e produttive alle quali è stata imposta la chiusura e la sospensione di ogni attività;

RITENUTO, pertanto, doveroso, intervenire, in momenti di difficoltà imprevedibili, come quello attuale, a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche attraverso agevolazioni nel pagamento dei tributi /entrate comunali;

EVIDENZIATO, comunque, che il pagamento spontaneo dei contribuenti delle imposte e tasse comunali entro i termini originariamente previsti, potrà tuttavia contribuire all'Ente maggiori disponibilità finanziarie immediate, oltre per corrispondere i costi dei servizi, anche al fine di un più incisivo intervento per l'espletamento dei propri servizi istituzionali e quindi a beneficio della stessa Cittadinanza ed in particolare delle fasce di popolazione più deboli;

RITENUTO di provvedere per quanto di competenza al differimento dei termini dei versamenti di competenza dei tributi comunali dell'Area Commercio sospendendo sia la predisposizione degli avvisi di pagamento della Tassa per le occupazioni con licenza di posto fisso tipo A, e per le aree pubbliche in concessione ai privati presenti sul territorio soggette a limitazione dell'attività;

RITENUTO, altresì, disporre, ai sensi del comma 843 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) l'esenzione del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli operatori commerciali titolari di licenza di tipo A e per gli operatori aventi in concessione aree pubbliche sul territorio soggette a limitazione dell'attività, relativamente alle giornate di divieto di esercizio dell'attività stabilite con il D.P.C.M. 11 marzo 2020.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 sulla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, secondo cui la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

VISTO il Regolamento comunale sulle Entrate comunali;

VISTO il parere espresso da parte dell'organo di Revisione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Ufficio Tributi e contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1) **sospendere** il pagamento di tutti i tributi comunali e delle entrate patrimoniali, di seguito specificate, fino al 30 giugno 2020;

2) **differire**, pertanto, alla data del 30 giugno, la scadenza per il pagamento dei seguenti tributi ed entrate patrimoniali:

- Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubblica annuale (TOSAP);

- Imposta comunale sulla pubblicità annuale (ICP);

3) **di approvare** l'esenzione del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli operatori commerciali titolari di licenza di tipo A e per gli operatori aventi in concessione aree pubbliche sul territorio soggette a limitazione dell'attività, relativamente alle giornate di divieto di esercizio dell'attività stabilite con il D.P.C.M. 11 marzo 2020.

4) **di demandare** a successivo provvedimento la quantificazione del minor introito conseguente all'esenzione di cui al punto precedente;

- 5) **precisare** che i termini relativi alle rateizzazioni in corso afferenti tutti i tributi e/o entrate proprie dell'Ente siano sospesi fino al 30 giugno 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza del beneficio concesso;
- 6) **dare atto che**, ai sensi degli artt. 67 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, sono sospesi fino al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi i termini per le istanze di interpello, di reclamo o di richiesta di annullamento in autotutela; alcun avviso di accertamento, liquidazione e ingiunzione sarà notificato dall'Ente fino a tutto il 31 maggio 2020 e quelli eventualmente già inviati avranno scadenza in epoca successiva, tenuto conto del periodo di sospensione;
- 7) **dare atto che**, ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie comunali, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché dei nuovi accertamenti immediatamente esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), emessi dal Comune di Capodrise e/o dagli agenti della riscossione incaricati. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- 8) **dare atto che**, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 23 del 08.04.2020, sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 e salvo ulteriori proroghe previste per legge, i termini per la presentazione dei ricorsi tributari innanzi alla competente Commissione Tributaria, nonché per le istanze di mediazione, avverso gli atti impositivi emessi dall'Ente ovvero dalla Società esterna incaricata;
- 9) **precisare**, pertanto, che gli per tutti gli avvisi di liquidazione, gli atti di accertamento, di controllo, di ingiunzione e di riscossione coattiva, nonché gli inviti bonari di pagamento eventualmente recapitati ai Cittadini/Contribuenti nel periodo dal 8 marzo e fino al 31 maggio 2020, la data di scadenza di pagamento riportata dovrà intendersi come **30 giugno 2020**, e che, in nessun caso, per il tardivo pagamento tra la data riportata nell'avviso e il 30 giugno, potranno applicarsi oneri ulteriori, quali interessi e sanzioni a carico dei contribuenti debitori;
- 10) **dare atto** che resta ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alle scadenze originarie, anche se sono state oggetto di differimento o sospensione;
- 11) **demandare** l'esecuzione della presente deliberazione al competente Settore Tributi;
- 12) **riservare** ogni opportuna determinazione a seguito dell'evolversi della crisi epidemiologica in atto, dando comunque atto che eventuali ulteriori proroghe disposte dalla legge saranno comunque efficaci nell'Ente, anche senza necessità di ulteriore deliberazione.
- 13) **di dichiarare**, data la situazione emergenziale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 a

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Emergenza coronavirus delibera sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali

UDITI gli interventi dei componenti dell'organo nel corso della discussione;

ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n° 267/2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI	5
ASTENUTI	0
FAVOREVOLI	5
CONTRARI	0

DELIBERA

Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 15-04-2020

Il Responsabile dell'Area
Dott. Mario Volpe

Firma apposta su Proposta di Giunta n. 41 del 06-04-2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 15-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimiliano Schiavone

Firma apposta su Proposta di Giunta n. 41 del 06-04-2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Angelo CRESCENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capodrise, 17-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
